

## **TI\_GERICHTE 11.2021.32 vom 21. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2021.32\\_d20000621](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.32_d20000621)

FR: TI\_GERICHTE 11.2021.32 du 21 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2021.32 del 21 giugno 2000

### **Regeste**

Provvedimenti cautelari: requisiti posti all'istanza. Restrizione della facoltà di disporre chiesta su un proprio fondo?

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso di una restrizione della facoltà di disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento (RtiD I-2019 pag. 610 n. 41c). In concreto manca qualsiasi indicazione al riguardo, ma la soglia di fr. 10 000.– può ritenersi agevolmente raggiunta, ove appena si pensi che il valore di stima della particella n. 750, non gravata da pegni, ammonta a fr. 168 724.– (doc. H) e che il contratto di costituzione di diritto di compera indica un prezzo di fr. 100 000.– (doc. I). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli istanti il 2 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2021 (data del timbro postale), il ricorso è dunque di per sé tempestivo.

#### **E. 3**

Sta di fatto che contro il decreto cautelare del 1° marzo 2021 RE 1 e RE 2 non hanno presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso tanto per contestare il merito (“contro la presente decisione”), quanto per contestare le spese giudiziarie e il rifiuto del gratuito patrocinio. Ma un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3, 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che sono impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima istanza” (cpv. 1 lett. a), così come “le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” (cpv. 1 lett. b) con un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–. Un reclamo è dato solo per contestare le spese giudiziarie o il rifiuto del gratuito patrocinio a titolo indipendente (art. 110 e 121 CPC). È vero che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a semplice svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A\_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato

in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A\_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima eventualità è appena stata esclusa nella fattispecie, giacché i reclamanti potevano rendersi conto senza difficoltà – come detto – che l'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nel decreto impugnato è erronea. Rimane da domandarsi se l'intestazione del rimedio giuridico come reclamo sia dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. La questione è ardua, poiché il rimedio giuridico di RE 1 e RE 2 denota una manifesta confusione terminologica. Da un lato infatti il memoriale è espressamente intestato come “reclamo”, tant'è che gli interessati indicano il termine d'impugnazione dell'art. 321 cpv. 2 CPC (pag. 2) e dichiarano di presentare “il presente reclamo” contro una decisione che reputano contraria al diritto (pag.

## **E. 8**

Gli istanti hanno chiesto al Pretore, nella fattispecie, di emanare in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla loro particella n. 750 per impedire che CO 1 possa esercitare il diritto di compera a lui concesso il 23 maggio 2015. In tal modo, non potendo più disporre del fondo, RE 2 e RE 1 non potrebbero più trasferire al convenuto la proprietà del fondo. Ora, l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) ha lo scopo di garantire una pretesa personale (obbligatoria) tendente a una modifica del registro fondiario, conferendo a tale pretesa effetti propter rem ( Mooser in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 3 ad art. 960; v. anche Steinauer , Les droits réels, vol. I, 6<sup>a</sup> edizione, pag. 2306 n. 1040; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 960). Mal si intravede perciò come un istante possa chiedere una restrizione della facoltà di disporre su un suo proprio fondo, tant'è che nel caso specifico gli istanti non vantano nei confronti di CO 1 alcuna pretesa obbligatoria. Al contrario: essi si oppongono a che costui eserciti il diritto di compera, versando loro la somma pattuita. E men che meno gli istanti mirano a una modifica del registro fondiario. Anzi, essi si oppongono a che CO 1 sia iscritto come nuovo proprietario della loro particella in seguito all'esercizio del diritto di compera. Nelle circostanze descritte una restrizione della facoltà di disporre non poteva già a prima vista entrare in considerazione, né avrebbe avuto senso decretarla già in via cautelare. Approfondire oltre la parvenza di buon diritto insita nella nullità del contratto fatta valere dagli istanti si rivela dunque superfluo. Seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, nel caso specifico il decreto cautelare impugnato resiste alla critica.

## **E. 9**

Gli appellanti si dolgono infine che il Pretore non abbia conferito loro il gratuito patrocinio. Il primo giudice ha rifiutato di accordare loro tale beneficio perché “in pratica l'assenza di veri argomenti a sostegno della tesi di merito” induceva a ritenere l'istanza “priva di prospettive di un risultato positivo” (decreto cautelare, pag. 5). Gli istanti censurano un'applicazione troppo rigorosa dell'art. 117 lett. b CPC. Ravvisano una contraddizione nel fatto che sia stato negato loro il gratuito patrocinio nonostante il Pretore avesse accolto il 14 dicembre 2020 la loro istanza cautelare senza contraddittorio, non risultandogli chiaro a quel momento se RE 2 fosse comparsa dinanzi al notaio anche come detentrica dell'autorità parentale sul figlio. A loro avviso, dunque, l'istanza cautelare non poteva considerarsi “priva di probabilità di successo”. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per stare in lite (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due presupposti sono cumulativi. Ciò posto, contrariamente all'opinione degli interessati il Pretore ha reputato a ragione che nel caso specifico l'istanza cautelare fosse destituita di buon esito. Come si è visto, postulando

una restrizione della facoltà di disporre su un loro proprio fondo RE 2 e RE 1 hanno sollecitato un provvedimento improponibile sin dall'inizio. Non si disconosce che in un primo tempo il Pretore ha accolto l'istanza cautelare con decreto "supercautelare" del 14 dicembre 2020. Tale circostanza nulla muta al fatto però che nelle condizioni descritte la restrizione della facoltà di disporre non potesse entrare in linea di conto. Versassero anche in gravi ristrettezze, di conseguenza, gli istanti non potevano fare assegnamento sul beneficio del gratuito patrocinio. Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

#### **E. 10**

In definitiva il ricorso vede dunque la sua sorte segnata. Considerato che l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la restrizione della facoltà di disporre decretata dal Pretore senza contraddittorio il 14 dicembre 2020 va confermato e che tale decisione, immediatamente esecutiva, passa in giudicato con la notifica dell'odierna sentenza (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), conviene lasciare agli istanti il tempo necessario per postulare l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso in materia civile al Tribunale federale, evitando che nel frattempo l'ufficiale del registro fondiario cancelli la restrizione della facoltà di disporre (cfr. RtiD II-2020 pag. 919 consid. 10b; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid. 11). Si giustifica così di precisare che l'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.

#### **E. 11**

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili a CO 1, che è stato invitato a presentare osservazioni soltanto sul conferimento dell'effetto sospensivo, di cui ha postulato a torto la reiezione.

#### **E. 12**

Per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio in questa sede, essa non può trovare accoglimento giacché il ricorso mancava di buon diritto fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a CO 1 per osservazioni. Della difficile situazione in cui si trovano gli interessati si tiene conto, ad ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.

#### **E. 13**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A\_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. Trattato come appello, il reclamo è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. L'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso. 3. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido. Non si assegnano ripetibili a CO 1. 4. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 5. Notificazione a: – ; – . Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Blenio; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Blenio. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.